



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI e AIROLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2013

Modifiche all’articolo 416-*ter* del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 11-ter del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, venne introdotto, nel titolo V del libro secondo del codice penale, l'articolo 416-ter in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

Affinché tale articolo possa risultare pienamente efficace a tutela dei principi di legalità democratica e rappresentatività delle istituzioni, è ormai maturo il tempo di apportare una limitata, ma sostanziale, integrazione al testo vigente. L'obiettivo è quello che la disposizione in questione possa effettivamente costituire un baluardo dissuasivo e repressivo avverso l'incidenza della criminalità organizzata nelle vita pubblica e, nello specifico, politica.

È particolarmente significativo che, accanto al richiamo all'articolo 416-bis, terzo comma, del codice penale, sia sanzionata la mera «promessa di voti»: tuttavia, stando al testo vigente, è punibile soltanto la promessa di voti effettuata in cambio dell'erogazione di denaro, salvo che il fatto integri direttamente il reato previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e fuori dai casi di concorso nel medesimo.

Per tutta evidenza, la corruzione elettorale mafiosa verrebbe a realizzarsi, in base a tale formulazione, nel solo caso di versamento di denaro (vi è infatti il richiamo espresso alla erogazione) lasciando fuori tutta una serie di ipotesi - assai frequenti nella pratica - in cui la promessa si ha in cambio di vantaggi assai consistenti, anche da punto di vista economico, ma non consistenti nella materiale dazione monetaria.

Muovendo da un ampio e consolidato dibattito in dottrina e in Parlamento, il pre-

sente disegno di legge - di cui si auspica un celere e positivo esame - è volto a modificare l'ambito di operatività dell'articolo 416-ter prevedendo che la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applichi anche a coloro che in occasione di consultazioni elettorali chiedono appoggio o sostegno elettorale a soggetti appartenenti ad una associazione di tipo mafioso ovvero ricevono o accettano appoggio o sostegno elettorale dai soggetti medesimi.

In tal modo si intende arricchire il testo dell'articolo 416-ter vigente in riferimento sia all'esponente politico che richiede voti a persona facente parte del sodalizio mafioso o che comunque ne accetta il sostegno, sia all'esponente mafioso che si propone di dare appoggio (e quindi voti) ad un esponente politico con l'obiettivo di ottenere non già la dazione di denaro nell'immediato ma eventuali benefici futuri.

A sostegno di tale integrazione non si deve porre l'attenzione solo sullo scambio di denaro, pratica ormai poco frequente, ma si intende intervenire sul mero accordo indeterminato, che pone il politico, in seguito alla sua elezione, nelle condizioni di favorire il sodalizio mafioso o elementi ad esso appartenenti; tale condotta può essere altresì posta in essere da tutti quelli che si propongono da «intermediari» tra il politico e l'associazione mafiosa.

In tal modo si sanziona penalmente, ancorandosi a parametri certi, la condotta di quanti, in occasione di consultazioni elettorali, mettono a disposizione il proprio operato come elemento di influenza o condizionamento dell'espressione del voto politico, realizzando un grave inquinamento della vita democratica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-*ter*. – (*Scambio elettorale politico mafioso*). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a coloro che in occasione di consultazioni elettorali ottengono, o si adoperano per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis*».

